

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIPARAZIONE DI TUTTE LE PARTI MECCANICHE COMPRESI GLI ACCESSORI E SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI PER 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI -

#### ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di tutte le parti meccaniche compresi gli accessori e servizio di revisione degli automezzi di proprietà del Comune di Quarrata. Il Comune si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale l'elenco allegato, nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli nel caso di eventuali demolizioni, trasferimenti di proprietà o in uso, di alcuni di questi ad altri soggetti o nel caso di acquisto di nuovi automezzi, una volta esaurito il periodo di validità della garanzia della ditta costruttrice. Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell'appaltatore. Il lotto è unico.

CIG PADRE 8363413abb CPV 50100000-6 50111000-6

#### ART. 2 - DURATA

1 Il contratto avrà durata di 36 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione degli atti negoziali, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.

#### ART. 3 - IMPORTO

1. L'importo complessivo presunto per servizio di cui trattasi per il periodo contrattuale è di euro 27.000 iva esclusa, l'importo previsto per l'eventuale rinnovo è di euro 9.000,00 iva esclusa.

2. L'affidamento del servizio in oggetto è basato su un "accordo quadro", ai sensi dell'art. 54 co. 1,2,3 del D.Lgs. 50/2016, l'importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del quantum delle prestazioni, sarà determinato in base al numero ed al costo dei singoli interventi effettuati nel periodo di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente, L'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.

3. Il corrispettivo, determinato sulla base dell'offerta economica effettuata in sede di gara, è da considerarsi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inerente l'effettuazione delle prestazioni (costo del personale, acquisto attrezzature etc.), in quanto dovrà essere tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio.

4. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

#### ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario dovrà:

1. garantire il servizio di manutenzione e riparazione in oggetto su un arco giornaliero minimo di 10 ore che va dalle ore 8/9 alle ore 18/19 dal lunedì al venerdì, e di 5 ore dalle ore 8 alle ore 13 il sabato. Non si riconosceranno periodi di chiusura per ferie superiore a 7 giorni consecutivi

2. fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per ricevere le comunicazioni da parte dell'Amministrazione. La ditta dovrà garantire una reperibilità telefonica di un proprio responsabile per ricevere le richieste di intervento urgente, in un qualunque orario al di fuori di quello di lavoro previsto.

3. effettuare, senza aumento del costo dell'intervento, il servizio di soccorso stradale e recupero dell'automezzo entro il raggio di 30 Km dal centro cittadino ed entro 2 (due) ore dalla richiesta di intervento,

4. effettuare il ritiro e la riconsegna, nei luoghi indicati dal Comune, degli automezzi (compresi quelli per la cui guida potrebbe essere richiesto il possesso di patenti C o D) per i quali

l'ufficio competente richieda l'intervento, anche se non marcianti e senza aumento del costo dell'intervento. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni responsabilità per i danni che dovessero occorrere ad automezzi, persone o cose durante il trasferimento da o per l'officina. Il ritiro dell'automezzo dalla sede comunale di ricovero dello stesso, dovrà essere effettuato entro e non oltre 2 (due) ore dalla richiesta di intervento da parte dell'Ufficio competente.

5. impegnarsi ad effettuare le riparazioni anche in sede diversa da quella della propria officina ovvero nelle strutture di proprietà del Comune, quando l'esigenza e l'urgenza lo richiedano e quando la natura del danno, il trasporto e l'impiego delle attrezzature lo consentano. Tali riparazioni avverranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della ditta affidataria, esonerando l'Amministrazione Comunale dai danni ai mezzi, persone o cose che potrebbero occorrere sia durante il trasferimento sia durante il tempo di permanenza in locali diversi da quelli della ditta affidataria.

6. garantire la priorità assoluta degli interventi da effettuare sugli automezzi di questa A. C., rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi.

#### ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi ordinari e straordinari e le riparazioni sugli automezzi dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata degli stessi, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi successivi e rendere i mezzi sicuri su strada e idonei al servizio cui sono destinati

2. L'operatore economico nell'ambito del presente servizio, di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di tutte le parti meccaniche compresi gli accessori e servizio di revisione, dovrà: gestire le procedure relative alle revisioni periodiche ai sensi dall'art.80 del "Nuovo Codice della Strada" di tutti i veicoli compresi nel parco macchine del Comune. - provvedere anche alla fornitura e sostituzione di lubrificanti, filtri e liquidi vari.

3. L'operatore economico affidatario si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti, nuovi ed originali della casa costruttrice del veicolo, con le garanzie di legge. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, la ditta è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l'operatore economico proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese dell'operatore economico che sarà obbligato a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e alle condizioni prescritte.

4. Nell'espletamento del servizio di cui al presente CSA, verrà attivata la seguente procedura:  
→ Per ogni prestazione commissionata, l'operatore economico effettuerà una preventiva diagnosi ed entro 3 (tre) ore lavorative dalla presa in carico del mezzo, presenterà, a mezzo PEC, un preventivo di spesa scritto contenente la descrizione dettagliata dell'intervento da effettuare, dei tempi e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Sia i costi sia i tempi d'intervento dovranno essere verificati e accettati dall'ufficio competente del Comune, che successivamente, disporrà l'ordine di esecuzione delle prestazioni mediante l'emissione di apposito buono d'ordine. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero rendere necessari in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dall'ufficio competente del Comune.

5. La consegna dell'automezzo dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dal ricevimento dell'ordine da parte dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi dovranno essere giustificati e documentati da parte dell'operatore economico.

6. Ogni automezzo al momento della riconsegna dovrà essere munito di un documento che specifichi in dettaglio il tipo di intervento e di lavorazione svolta. Lo stesso documento farà fede come data di inizio garanzia per i lavori eseguiti.

7. Sarà cura della ditta affidataria:

- presentare la garanzia, per le difformità o vizi delle lavorazioni tempestivamente denunciati

dall'Amministrazione entro i primi 300 (trecento) Km di percorrenza successivi alla riconsegna del mezzo -  
presentare la propria polizza RCT o, in mancanza, provvedere alla stipulazione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati ai beni dell'Amministrazione, a propri dipendenti, a terze persone per fatto o colpa grave propria o dei propri dipendenti e al pagamento degli eventuali indennizzi, affinché il committente resti sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla eventuale non osservanza dei suddetti obblighi; -  
fornire gratuitamente l'automezzo sostitutivo nel caso in cui l'intervento comporti un fermo macchina superiore a 24 ore lavorative. -  
Produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio su richiesta di questa A.C.;

#### ART. 6 – PERIODO DI PROVA

1.L'appalto è sottoposto alla condizione di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senza altra formalità che quella di trasmettere all'Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo PEC, entro il mese successivo al compimento della prova.  
2.L'operatore economico rimane comunque impegnato a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, almeno per i due mesi successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.

#### ART. 7 – DANNEGGIAMENTI

1.La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

#### ART. 8 - REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1.L'operatore economico, al fine di poter effettuare il ritiro e la riconsegna dei mezzi come richiesto all'art. 4 co. 4, dovrà avvalersi di personale in possesso delle tipologie di patenti valide per la guida delle categorie di veicoli specificati nell'elenco allegato.

#### ART. 9 - VERIFICHE E PENALI

1.La prestazione d'opera potrà essere, di volta in volta, sottoposta a collaudo e/o controllo a giudizio dell'Amministrazione. Qualora la stessa venisse riscontrata in parte o in tutto, non corrispondente al servizio richiesto, sia per qualità che per quantità, l'operatore economico è tenuto al rifacimento o alla sostituzione parziale o totale.  
2.L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:  
a) € 50,00 per ogni ora di ritardo nell'effettuazione del servizio di soccorso stradale e/o mancato recupero del mezzo ai sensi dell'art. 4 co. 3, e/o ritiro del mezzo ai sensi dell'art. 4 co. 4 del presente CSA;  
b) fino ad un massimo di € 200,00 per ogni difformità o vizio nel servizio di riparazione;  
c) fino ad un massimo di € 200,00 per ogni violazione dei tempi di lavorazione e dei prezzari ufficiali  
d) fino ad un massimo di € 200,00 per qualsiasi violazione accertata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  
e) € 150,00 per irreperibilità del referente di cui all'art. 4 comma 2 del presente CSA;  
f) da € 100,00 fino a € 500,00 per qualsiasi inadempimento degli obblighi, previsti dal presente CSA, in materia di personale dipendente dell'appaltatore: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente che svolgerà il servizio; tuttavia rimane ferma, anche in questo caso, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la gravità dell'inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto;  
g) € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'automezzo;  
h) da un minimo di € 500,00, fatta salva la maggiore stima del dovuto, per qualsiasi altro inadempimento rispetto a quanto prescritto nel presente CSA, considerato grave, previa

contestazione scritta da parte della P.A.

3. In tutti i casi in cui i servizi, in tutto o in parte, non siano effettuati, l'Amministrazione si riserva di far eseguire, da altri operatori economici, il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese dell'appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.

4. L'applicazione delle penali verranno comunicate, a mezzo PEC, all'aggiudicatario.

L'appaltatore avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall'Amministrazione Comunale. Le penali a carico della ditta verranno scomutate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

5. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura, anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati dall'operatore economico, ovvero sulla cauzione definitiva, mediante semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione di penali, l'appaltatore verrà informato tramite PEC.

6. L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dai disservizi o dai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei servizi, a causa delle inadempienze dell'operatore economico.

## ART. 10 - PREZZI E PAGAMENTI

1. Tutte le lavorazioni e le prestazioni d'opera, compresi i materiali di consumo, verranno valutate sulla base dei vigenti listini delle case produttrici. Tutti i prezzi si intenderanno diminuiti della percentuale di ribasso, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

2. L'operatore economico è tenuto ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora, per talune marche/modelli di automezzi, non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali, sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva nonché di eventuali crediti vantati dall'appaltatore per servizi resi e non pagati, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.

3. Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali trasmessi all'Amministrazione a seguito dell'affidamento dovrà essere preventivamente concordato.

4. Sarà cura dell'operatore economico affidatario comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali, cui si è fatto riferimento nell'offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari ogniqualvolta si formula un preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione d'opera da parte del committente.

5. L'operatore economico dovrà emettere una fattura per ciascun buono d'ordine emesso dall'Amministrazione, per ogni singolo intervento e controllare la perfetta corrispondenza della fattura da emettere, con i dettagli compresi nel buono stesso.

6. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, mediante bonifico bancario su c/c dedicato, previa verifica degli standard qualitativi del servizio e della esecuzione dello stesso e trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali di cui all'art.4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a liquidazioni parziali relative al materiale positivamente verificato. Eventuali contestazioni sospenderanno i termini predetti.

## ART. 11 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolamentato dall'art.105 del D.Lgs.50/2016. Non comporta nessuna modificazione degli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante solo ed esclusivamente se, in sede di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l'indicazione di ciò che intende eventualmente subappaltare. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicato l'operatore

economico nei confronti del quale, la stazione appaltante, effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art. 80 D.lgs 50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale; e in caso di esito negativo, la stazione appaltante si riserva di non autorizzare il subappalto stesso. In caso di subappalto, l'operatore economico aggiudicatario, dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio. Si precisa che nei confronti della stazione appaltante, il responsabile del servizio anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a chiedere eventuali maggiori danni. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima, di prodotti semilavorati, etc...

#### ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. Lgs 50/16. E' a carico dell'operatore economico l'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 32 co. 10 lett b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio (stand still).

#### ART. 13 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria. L'operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito dall'art, 103 del D.Lgs 50/2016 dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti. La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art, 103 del D.Lgs 50/2016, sul valore dell'accordo quadro. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dall'art, 103 co. 5 del D.lgs 50/2016. la cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 103 D.lgs 50/2016. La mancata costituzione della garanzia entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio all'operatore economico che segue nella graduatoria. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione del pagamento dell'ultima fattura, pertanto la garanzia dovrà essere prestata fino ad almeno 60 gg. dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

#### ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto pena la nullità dello stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione Comunale, mediante l'incameramento della cauzione definitiva

#### ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'operatore economico anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente CSA, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, di cessazione dell'attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dall'Amministrazione in applicazione delle penali di cui all'art.9;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

3. L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti, tramite PEC,: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere mediante PEC.

4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

5. In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'operatore economico (per esempio mancato versamento delle spese contrattuali) l'Amministrazione procederà, tempestivamente, alla revoca dell'aggiudicazione, e alla segnalazioni all'ANAC.

6. Ai sensi del combinato disposto dall'art.2 co.3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001" e dell'art.2 co.3 del Codice di comportamento del Comune di Quarrata, adottato con Deliberazione della G.C. n. 9/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Quarrata.

7.L'Amministrazione comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nei casi di:

- a) recidiva per mancato rispetto dei tempi di svolgimento del servizio.
- b) violazione degli obblighi comportamentali previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Quarrata.

#### ART 16 – RECESSO

1.Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni. In tal caso il Comune corrisponderà all'operatore aggiudicatario il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

#### ART. 17 - RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE CONSIP

1.L'Amministrazione avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto , ai sensi del co.13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui accerti la disponibilità di sopravvenute convenzioni Consip con parametri economici migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere, fatta salva la possibilità di rinegoziare con la ditta affidataria, le condizioni economiche in modo tale da rispettare il limite posto dall'art.26 co.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488.

#### ART. 18 - FACOLTA' DI SUBENTRO

1.In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all'operatore economico collocato al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con la determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta

sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.

3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### ART. 19 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

1. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

#### ART. 20 – RISERVATEZZA

1. L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. L'operatore potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto. Fermo restando quanto previsto all'art. 25 "trattamento dei dati", il fornitore si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).

#### ART. 21- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all'albo pretorio, all'ufficio contratti, all'ufficio ragioneria, e all'ufficio competente per il contratto). I dati raccolti potranno altresì essere

conosciuti da:

-soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; -soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa data di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, l'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Quarrata, con sede in Via Vittorio Veneto 2. Il Responsabile della Protezione dei dati è il Centro Studi Enti Locali s.r.l (avv. Flavio Corsinovi tel. 05737710, mail: [dpo@comune.quarrata.pistoia.it](mailto:dpo@comune.quarrata.pistoia.it))

## ART. 22 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

## ART. 23 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1.L'appalto è escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mero servizio e non

esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).

#### ART. 24 ALTRE DISPOSIZIONI

1.L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Servizio Finanziario ed Economato ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tali ipotesi, il contratto.

#### ART. 25 - NORME FINALI

1.Nell'eventualità in cui l'Amministrazione debba sciogliere, per qualsiasi motivo, il vincolo contrattuale con l'operatore economico aggiudicatario, le offerte vincoleranno quelli non aggiudicatari, per 180 giorni (centottanta) dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

#### ART. 26 – CONTROVERSIE

1.L'operatore economico aggiudicatario è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente CSA, è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Pistoia con esclusione di ogni altro.

#### ART. 27 - FATTURAZIONE

1.Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31/12 dell'anno di competenza.

2.Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. È: UFNA32.

#### ELENCO MEZZI COMUNALI

| SERVIZIO          | TIPO E MODELLO                                   | ANNO IMMATRICOLAZIONE | PORTATA   | TARGA   |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|---------|
| Affari Generali   | Fiat Panda                                       | 26/02/08              | < 35 Q.LI | DM251ZK |
| Beni Demaniali    | Autocarro Volkswagen Quick 800 (in sostituzione) | 19/10/98              | < 35 Q.LI | AY422GK |
| Beni Demaniali    | Autocarro Iveco                                  | 08/07/11              | < 35 Q.LI | EJ136GP |
| Viabilità         | Autocarro Fiat Iveco 34 (in sostituzione)        | 15/05/96              | > 35 Q.LI | AM002GS |
| Sociale           | Autovettura Fiat Panda                           | 22/09/11              | < 35 Q.LI | EK272FF |
| Sociale           | Iveco  | 28/09/06              | < 35 Q.LI | CZ453CK |
| Sociale           | Autovettura Fiat Panda                           | 22/09/11              | < 35 Q.LI | EK274FF |
| Parchi e Giardini | Autocarro Piaggio Porter (in sostituzione)       | 08/07/10              | < 35 Q.LI | EC008NF |
| Parchi e Giardini | Autocarro Piaggio Porter                         | 08/07/10              | < 35 Q.LI | EC009NF |
| Ufficio Tecnico   | Dacia Dokker                                     | 03/02/15              | < 35 Q.LI | EY902AS |

|                          |  |          |           |         |
|--------------------------|--|----------|-----------|---------|
| Illuminazione e Pubblica | Autovettura Fiat Panda Van (in sostituzione) | 26/09/02 | < 35 Q.LI | CC699JY |
| Illuminazione e Pubblica | Autocarro Citroen Jumper                     | 19/03/13 | < 35 Q.LI | ER162EM |
| Illuminazione e Pubblica | Autocarro Mercedes                           | 31/03/10 | < 35 Q.LI | DR489EZ |
| Polizia Municipale       | Scooter Malaguti Madison 200                 | 31/07/03 |           | BT87539 |
| Polizia Municipale       | Scooter Malaguti Madison 200                 | 31/07/03 |           | BT87538 |
| Polizia Municipale       | Autovettura Fiat Panda (in sostituzione)     | 22/09/05 | < 35 Q.L  | CW513PY |
| Polizia Municipale       | Autovettura Fiat Panda (in sostituzione)     | 07/11/05 | < 35 Q.L  | CY165NP |
| Polizia Municipale       | Autovettura Fiat Bravo                       | 02/04/09 | < 35 Q.L  | YA427AC |
| Polizia Municipale       | Autovettura Fiat Panda                       | 14/12/09 | < 35 Q.L  | YA582AC |
| Polizia Municipale       | Autovettura Fiat Panda                       | 28/03/17 | < 35 Q.L  | YA415AN |
| Polizia Municipale       | Autovettura Fiat Panda                       | 16/11/11 | < 35 Q.L  | YA685AG |
| Cultura                  | Autovettura Fiat Panda                       | 22/09/11 | < 35 Q.L  | EK273FF |
| Suap                     | Panda  | 26/02/08 | < 35 Q.L  | DM249ZK |
| Informatica              | Dacia Dokker                                 | 03/02/15 | < 35 Q.L  | EY901AS |
| Refezione                | Porter Piaggio                               | 05/12/05 | < 35 Q.L  | CZ759CK |

In ottemperanza al disposto della deliberazione GM n. 78 del 15/6/20 avente ad oggetto "Parco mezzi comunali - provvedimenti annualità 2020" - i mezzi evidenziati saranno sostituiti nel corso dell'anno.